

Le presenti condizioni generali attuate attraverso singoli ordini disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra FLY S.p.A. e la società Fornitrice.

Art.1. Efficacia delle condizioni generali

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
- 1.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
- 1.3. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall'Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
- 1.4. Le presenti condizioni generali non vincolano comunque l'Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.

Art.2. Ordini

- 2.1. Gli ordini formulati dall'Acquirente (per iscritto, via email) si intendono sempre integrati dalle presenti condizioni generali che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
- 2.2. La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto: l'ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all'Acquirente. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell'art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell'esecuzione delle suddette lavorazioni; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l'inizio dell'esecuzione all'Acquirente.
- 2.3. In caso di mancata ricezione di conferma d'ordine, si intende valida la data di consegna indicata nell'ordine.

Art.3. Prodotti

- 3.1. Eventuali caratteristiche tecniche richieste dall'Acquirente nell'ordine, od in altro atto conseguente, per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art.1497 del Codice civile.
- 3.2. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall'Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

Art.4. Modalità di consegna

- 4.1. La consegna dei prodotti avviene franco destino, nel luogo indicato nell'ordine. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità specificate nell'ordine o comunque preventivamente concordate con il Fornitore.
- 4.2. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente esclusivamente al momento dell'avvenuto scarico presso il luogo indicato nell'ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall'Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
- 4.3. Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell'ordine. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata dall'Acquirente.
- 4.4. La fattura dovrà essere spedita agli uffici amministrativi dell'Acquirente. Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell'ordine.

Art.5. Termini di consegna

- 5.1. Per la consegna dei prodotti farà fede la data di consegna apposta sui documenti di trasporto.
- 5.2. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate dall'Acquirente preventivamente.
- 5.3. I termini di consegna convenuti e riportati sull'ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell'art.1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non

Condizioni generali d'acquisto

© Documento di proprietà di FLY S.p.A che se ne riserva tutti i diritti. / © FLY S.p.A. proprietary data. All rights are reserved.

autorizzata, l'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l'ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali l'Acquirente, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l'esecuzione della fornitura.¹

Art.6. Prezzo

6.1. I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.

6.2. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.

Art.7. Termini di pagamento

7.1. Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale.

7.2. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità.

7.3. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento dei prodotti. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull'ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull'ordine.

Art.8. Incedibilità del credito

8.1. In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.

Art.9. Garanzie

9.1. Il Fornitore garantisce espressamente: che i prodotti sono consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio, dovendo il titolo di proprietà venir pienamente e legittimamente trasferito all'Acquirente; la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all'ordine; la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell'EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, l'Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio.

9.2. Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti nonché per il loro buon funzionamento a norma dell'art. 1512 del Codice civile, che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata come da normativa vigente al momento dell'ordine fatto salvo accordi diversi tra le parti.

9.3. L'accettazione dei prodotti consegnati all'Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all'ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l'Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell'accettazione. In ogni caso, i prodotti ricevuti dall'Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 12 mesi dalla loro consegna.

9.4. Nell'ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta dell'Acquirente, alternativamente a: i) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta dell'Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell'Acquirente; ii) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno

¹ Potrà venir prevista una penale per il ritardo nella consegna: "Per il ritardo della consegna, con esclusione dei casi di forza maggiore, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 1,5% del valore totale della fornitura per ciascun giorno di ritardo". In alternativa alla quantificazione in termini percentuali potrà venir prevista una penale di importo predeterminato per singolo giorno di ritardo. Inoltre, potrà venir stabilito il valore massimo della penale da richiedere al fornitore: "La penale non potrà superare il 5% del valore totale della fornitura."

La clausola penale ha l'effetto di limitare il risarcimento della prestazione dovuta, così come dispone l'art.1382 del Codice civile; può peraltro venir prevista la riscarcibilità del danno ulteriore, restando però necessario che così venga espressamente previsto: "Viene comunque fatto salvo il diritto dell'Acquirente di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni riscontrati."

Infine, qualora il ritardo si protragga oltre un determinato termine, l'acquirente potrà anche riservarsi il diritto di **risoluzione** del contratto: "Fermo restando quanto sopra disposto, il ritardo del Fornitore che si protragga oltre 1 mese (fatto salvo accordi diversi tra le parti) dalla data prevista per la consegna dei prodotti, costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art.1456 del Codice civile, sempre fatto salvo il risarcimento del danno subito."

Condizioni generali d'acquisto

© Documento di proprietà di FLY S.p.A che se ne riserva tutti i diritti. / © FLY S.p.A. proprietary data. All rights are reserved.

arrecato. L'opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata dall'Acquirente entro 8 giorni dalla denuncia del vizio o difetto.

9.5. I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all'ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno tratti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti.

9.6. Il Fornitore manleva l'Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne l'Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell'utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziari o stragiudiziali promossi nei confronti dell'Acquirente.

Art.10. Cause di forza maggiore

10.1. Il Fornitore e/o l'Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l'inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell'ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.

10.2. Colui che invoca l'esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l'esistenza dell'impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l'una o l'altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.

10.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a un mese, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

Art.11. Riservatezza di dati ed informazioni

11.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l'Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall'Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell'adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall'Acquirente, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all'azienda dell'Acquirente, etc.

11.2. L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all'Acquirente da questi indicate come riservate.

Art.12. Risoluzione delle controversie

12.1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede dell'Acquirente.

Art.13 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

FLY S.p.A. ha adottato ed attua un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (il "Modello"), con lo scopo di prevenire, nella conduzione delle proprie attività, la commissione dei reati richiamati dal medesimo decreto (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di corruzione, schiavitù moderna, violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, violazione della normativa in materia di prevenzione e tutela ambientale).

Il Modello comprende un sistema di controlli interni e di protocolli cautelari atti a prevenire la commissione dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 oltre che un Codice Etico che assicura che tutte le attività svolte siano condotte in accordo ai migliori standard di prevenzione dei reati.

Condizioni generali d'acquisto

© Documento di proprietà di FLY S.p.A che se ne riserva tutti i diritti. / © FLY S.p.A. proprietary data. All rights are reserved.

[controparte] dichiara di ben conoscere ed accettare i principi del Codice Etico di FLY S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.forgital.com e di prendere atto del fatto che la Società ha redatto e adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, pubblicato anch'esso all'indirizzo sopra richiamato.

Si impegna, quindi, ad osservare i contenuti del Modello, per le parti che lo riguardano, e di rispettare rigorosamente i principi di cui al Codice Etico di FLY S.p.A. oltre che, in generale, a porre in essere, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui alla presente scrittura privata, tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire condotte rilevanti ai sensi dell'ex d.lgs. 231/2001 da parte sua e/o di terzi con cui si relaziona nell'esecuzione delle attività di cui alla presente scrittura privata ed, in generale, a rispettare le disposizioni dell'ex d.lgs. 231/2001 ed astenersi dal compiere atti e/o assumere condotte che possano esporre FLY S.p.A. a responsabilità ai sensi di tale decreto.

Art.14 Conflict Minerals

FLY S.p.A., si impegna al rispetto del Regolamento (UE) 2017/821 del 17 Maggio 2017 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0821>), in linea con il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (disponibile su: <https://www.sec.gov/answers/about-lawsshtml.html#df2010>).

Per adempiere a questo requisito, FLY S.p.A. richiede a ciascun fornitore, nella propria catena di fornitura, di mettere a disposizione le informazioni relative ai Conflict Minerals che possono essere contenute nel prodotto acquistato da FLY S.p.A.. Per poter effettuare l'analisi sul coinvolgimento dei propri fornitori nei problemi legati ai Conflict Minerals, FLY S.p.A. chiede a ciascun fornitore di completare il modulo per la raccolta delle informazioni rilevanti (CMRT), facendo riferimento al business con FLY S.p.A. dell'anno precedente. Il modulo (CMRT) e le relative istruzioni d'uso sono disponibili, nell'ultima revisione applicabile, al seguente link: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template/>.

Il modulo (CMRT) compilato deve essere inviato all'indirizzo amministrazione.fly@forgital.com, prima della fine del primo mese di ogni anno.

Grigno, 13/12/2022

L'Acquirente

Il Fornitore

FLY S.p.A.

Il Presidente

Alto Carrabino


.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Fornitore le seguenti clausole:

Art.1.3 (Efficacia delle condizioni generali);

Art.3.1 (Qualità essenziali);

Art.4.2 (Passaggio dei rischi);

Art.5.3 (Essenzialità dei termini di consegna);

Art.8 (Incedibilità del credito);

Art.9.1 (Conformità prodotti e manleva);

Art.9.3 (Vizi apparenti e denuncia);

Condizioni generali d'acquisto

© Documento di proprietà di FLY S.p.A che se ne riserva tutti i diritti. / © FLY S.p.A. proprietary data. All rights are reserved.

FLY S.p.A.

Zona Industriale, 19 - 38055 - Grigno (TN) - Italy - Tel. +39 0461 775711 - Fax +39 0461 775720

Capitale Sociale € 19.705.865=i.v. - Reg. impr. n. 02050760228 - REA n. TN-197020 - Partita IVA/Codice Fiscale 02050760228

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento da parte di Orizzonti 2 S.p.A.

Art.9.6 (Responsabilità per danni a terzi e manleva);
Art.10 (Cause di forza maggiore);
Art.11.1 (Riservatezza di dati ed informazioni);
Art.12 (Risoluzione delle controversie);
Art.17 (Modello 231/2001);
Art.18 (Conflict Minerals).

Il Fornitore

.....

.....
Legale Rappresentante

Condizioni generali d'acquisto

© Documento di proprietà di FLY S.p.A che se ne riserva tutti i diritti. / © FLY S.p.A. proprietary data. All rights are reserved.

FLY S.p.A.

Zona Industriale, 19 - 38055 - Grigno (TN) - Italy - Tel. +39 0461 775711 - Fax +39 0461 775720

Capitale Sociale € 19.705.865=i.v. - Reg. impr. n. 02050760228 - REA n. TN-197020 - Partita IVA/Codice Fiscale 02050760228

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento da parte di Orizzonti 2 S.p.A.

